

Norme & Tributi
Fisco e sentenze



NT+FISCO
COME FARE PER/Le richieste
per l'esonero contributivo
Requisiti, modalità e scadenze per
iscritti Inps e Casse professionali. Il

vademecum per le richieste di esone-
ro contributivo
Il «Come fare per» all'indirizzo:
ntplusfisco.ilssole24ore.com/schede

Attività mai partita, sì al rimborso se l'Iva non è stata già recuperata

Imposte indirette

Prassi derogata nei casi di restituzione con escussione di garanzia bancaria

Un'eccezione che rischia di pregiudicare il principio della neutralità

Matteo Balzanelli
Massimo Sirri

Il diritto al rimborso dell'Iva spetta anche se l'attività prevista non è stata avviata. Con la risposta 584 le Entrate confermano il principio, ma aggiungono che il rimborso non sarebbe possibile se l'operatore recu-

però l'Iva, anche con l'escussione di una garanzia bancaria.

Nella fattispecie, Alfa ha stipulato un contratto di locazione di un immobile (albergo) condizionato alla sua ristrutturazione da parte del locatore e ha versato un milione di euro, oltre Iva, a titolo «di rimborso di parte dei costi» per la riqualificazione, ottenendo una garanzia bancaria pari all'importo dell'imponibile, da escutere qualora l'edificio non sia consegnato nei tempi previsti. Il locatore non rispetta le tempistiche, scatta la risoluzione contrattuale e Alfa escute la garanzia.

L'agenzia delle Entrate ricorda che, secondo la giurisprudenza comunitaria (ordinanza 18 maggio 2021, causa C-248/20), l'impiego dei beni e dei servizi determina solo l'entità della detrazione ma non incide sulla nascita del relativo diritto

e, pertanto, il recupero dell'imposta è ammesso anche se l'attività economica inizialmente prevista (e per la quale è stato sostenuto il costo) non è stata realizzata a causa di circostanze estranee alla volontà dell'imprenditore.

Analogamente, la prassi domestica (circolare n. 328/1997) ammette la detrazione senza dover attendere l'effettivo utilizzo del bene/servizio, a condizione che si tratti di un costo inerente all'attività. Sulla stessa linea è la giurisprudenza nazionale (Cassazione 23994/2018) che consente la detrazione per le attività di carattere preparatorio anche in assenza di operazione attive.

L'esito della risposta sembrerebbe a questo punto scontato e il rimborso legittimo. Le Entrate, tuttavia, ricordano che a fronte di un'operazione assoggettata a Iva sorgono tre distinti rapporti (amministrazione

finanziaria-cedente, cedente-cessionario e cessionario-amministrazione) e che il principio della neutralità postula l'esclusione di una perdita di gettito per l'erario. Conseguentemente, afferma la risposta, l'Iva non potrebbe essere chiesta a rimborso da Alfa se la stessa ne avesse già ottenuto la restituzione (anche) escutando la garanzia bancaria.

Il ragionamento (almeno per come sinteticamente esposto) desta qualche perplessità, considerando che fuori dai casi di frode o di «costruzioni» volte ad abusare della detrazione, il recupero dell'imposta non causerebbe perdite per l'erario. Anzi, incassando l'Iva da chi ha emesso fattura e non ammettendo il rimborso in capo al destinatario, sarebbe proprio il principio della neutralità a poterne essere pregiudicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo l'interesse generale consente di impugnare il rifiuto dell'autotutela

Cassazione

Non basta invocare il ripristino della legalità per l'atto ormai definitivo

Antonio Iorio

L'annullamento in autotutela di un atto impositivo errato ma divenuto definitivo, e quindi il successivo ripristino della legalità, non sono motivi sufficienti per pretendere la rimozione in quanto devono essere individuate ragioni di interesse generale che travalichino quelle individuali del richiedente. In caso contrario, si rischierebbe di consentire sempre l'impugnazione senza il rispetto dei termini previsti per legge. A ribadire questi principi la Cassazione con la sentenza 24652/2021 depositata il 14 settembre.

In estrema sintesi, all'amministratore di una società venivano erroneamente richieste imposte e sanzioni relative all'impresa. L'atto impositivo, tuttavia, non veniva impugnato e diventava definitivo. L'interessato ricorreva invece avverso il successivo provvedimento della riscossione ma la competente Ctp rilevava l'inaidoneità del gravame perché non concerneva vizi propri, ma dell'atto prodromico (non impugnato).

L'interessato chiedendo l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo rilevando l'esistenza di uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico all'eliminazione dell'atto, rappresentato dalla necessità di assicurare che il contribuente sia desti-

nario di una pretesa giusta e conforme all'ordinamento.

A seguito del ricorso i giudici di primo grado e la Ctr ritenevano illegittimo il diniego dell'Agenzia.

L'ufficio ricorreva in cassazione lamentando in estrema sintesi che non sussistevano i presupposti per l'annullamento in autotutela dell'atto definitivo. La Cassazione ha accolto il ricorso. Secondo i giudici di legittimità il diniego di autotutela può essere impugnato soltanto per profili di illegittimità e non per contestare la fondatezza della pretesa impositiva. A tal fine è necessario un interesse generale, concreto e specifico alla rimozione dell'atto che non sono quelli personali dell'istante. Viene citato, ad esempio, l'intervenuto annullamento da parte del giudice di un atto presupposto a quello in questione e ancora l'atto basato su emanazione di principio errato suscettibile di generalizzazione.

Nella specie l'interessato aveva dedotto un interesse astratto coincidente con il ripristino della legalità non idoneo a giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela.

Da qui l'accoglimento del ricorso dell'Ufficio. La pronuncia è conforme al più recente orientamento di legittimità. Tuttavia, la decisione pare più verosimilmente motivata dal (condivisibile) timore di evitare uno stillificio di impugnazioni tardive. Lascia perplessi, infatti, che il corretto adempimento del tributo non sia ritenuto un interesse generale idoneo a legittimare l'annullamento in autotutela, con la conseguenza che un contribuente, certamente negligente per non aver impugnato un atto, debba sottostare ad una pretesa oggettivamente errata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agevolati i letti per la terapia intensiva

Beni anti-Covid

Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio

Attrezzature per la realizzazione di ospedali con regime Iva agevolato a condizione che i beni rientrino nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del 30 maggio 2020. Un chiarimento quello reso dall'agenzia delle

Entrate con la risposta 583 attraverso cui viene fornito un quadro puntuale sul corretto trattamento Iva dei beni donati per la lotta contro la pandemia. L'Amministrazione finanziaria, infatti, viene chiamata a rispondere ad un quesito, posto da un'associazione che aveva donato dei letti per la terapia intensiva. In ordine alla possibilità di fruire del beneficio fiscale previsto dall'articolo 124 del decreto Rilancio. Una disposizione questa che come si ricorderà prevede un regime Iva di temporanea esenzione fino al 31 dicembre 2020 e un'aliquota al 5% a partire dal 1° gennaio 2021 per le cessioni di beni tassativamente indicati dalla norma (Le. mascherine, attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo).

In ordine al quesito posto l'amministrazione finanziaria richiamando la precedente circolare 26/E del 2020 fornisce una risposta in senso positivo. A ben vedere, infatti, tra le attrezzature per la realizzazione di ospedali che possono fruire del regime Iva di favore previsto dal DIL Rilancio,

rientrano i letti ospedalieri, in quanto beni che, in base all'elenco allegato alla decisione Le 2020/491 del 3 aprile 2020, sono da considerarsi «attrezzature di ospedali da campo». Beni questi che, peraltro come ricordato dalla stessa amministrazione finanziaria, sono stati classificati dall'agenzia delle Dogane con apposite voci (circolare 12/D del 2020). Con la conseguenza che i letti ospedalieri donati potranno fruire del regime agevolato se classificabili nei codici doganali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aziende Territorio

in cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT

Eco-Sostenibilità, il futuro dell'imprenditoria

Ricerca, sviluppo e produzioni all'avanguardia: importanti novità dalle aziende italiane che pensano green

INFORMAZIONE PROMOZIONALE



Il rendering del nuovo impianto

IREN e CMI per un impianto all'avanguardia



Impianto Integrato di Digestione Anaerobica e Compostaggio Faedo (TN)

Il futuro? Biometano dai rifiuti
Un digestore anaerobico per trasformarli in energia

«In movimento, per l'economia circolare». Cermec spa, società interamente pubblica, rilancia così la sua identità e un nuovo posizionamento nel settore dei rifiuti. Uscita positivamente da una crisi, che nel 2011 portò l'azienda al concordato preventivo, la società di Massa-Carrara guarda oggi al futuro e progetta la trasformazione dell'attuale impianto - un tradizionale trattamento meccanico-biologico - per renderlo più efficiente sia sotto il profilo ambientale sia sotto quello della redditività. «La nostra vocazione - spiega l'amministratore unico, Alessio Ciacci - è oggi quella di diventare una realtà di eccellenza nel territorio toscano per il trattamento dei rifiuti biodegradabili, da organico domestico e

Cesaro Mac Import partecipa all'importante iniziativa di IREN, la mututlity partecipata, tra gli altri, da Torino, Genova e Reggio Emilia. Si tratta di un progetto da circa 55 mln. di euro per un impianto che tratterà 100 mila ton. all'anno di frazione umida dalla raccolta dei rifiuti urbani (FORSU) proveniente dal comprensorio emiliano per produrre annualmente 9 mln. di mc di biometano e 54.000 ton. di compost, oltre a 10.000 ton di anidride carbonica liquida per usi industriali. CMI si è aggiudicata l'appalto per la progettazione, costruzione e messa in opera dell'impianto di pretrattamento e dei quattro digestori proponendo a IREN la tecnologia già adottata per la realizzazione degli impianti di Hera Ambiente, Asja Ambiente, Bioenergia Trentino e altri operatori: una soluzione pulita, a bassi consumi, senza sprechi e funzionale al raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità fissati a livello europeo (sostegno all'economia circolare e alla transizione verde) e a cui l'UE ha

di digestione anaerobica semi dry - water free che riutilizza le acque di processo, senza sprechi e senza aggravio dei costi di smaltimento dei percolati. CMI riesce a recuperare interamente la FORSU perché ha una conoscenza approfondita della materia e decenni di esperienza nella progettazione, realizzazione e assistenza post vendita di tecnologie, macchinari e impianti che rispondono con agilità ed efficienza alle esigenze della moderna gestione dei rifiuti. **Inaugurazione a Reggio Emilia a fine 2022.** L'impianto accoglierà rifiuti organici, l'output sarà biometano, destinato ad essere immesso in rete e quindi utilizzato, ad esempio, per il trasporto pubblico: ma anche compost di qualità, utile per rivigore terreni esausti e per riformarne il substrato di humus. Tutto, in questo progetto, è perfettamente circolare. Il metodo CMI è positivo, aperto ed empatico con l'ambiente circostante. I suoi impianti si integrano con il paesaggio, non sfruttano le risorse, rispettano l'ambiente naturale e umano evitando o riducendo al minimo rumori, odori e circolazione di mezzi. **Digestione e compostaggio** Un esempio di impianto che riutilizza la frazione organica dei rifiuti per la produzione di biometano e compost è l'impianto di Faedo (TN) che sorge nel cuore di un pregiato vigneto e di un notevole paesaggio a vocazione turistica. Info: www.cesaromacimport.com

Tritogom: Produciamo granuli e polverini di gomma. Regaliamo nuova vita ai Pneumatici Fuori Uso-PFU

Tritogom festeggia 20 anni di attività nel recupero dei PFU. La svolta è stata nel 2011 quando, in applicazione del DM82, Tritogom ha iniziato la collaborazione, appena rinnovata per i prossimi 3 anni, con Ecopneus, una delle più importanti società in Italia nella gestione dei PFU. L'amministratore Stella Domenico con il figlio Davide, che gestiscono anche operativamente l'azienda, certi di ricevere PFU necessari ad una produzione continua, hanno pianificato importanti investimenti in ricerca, macchinari, aree e miglioramento dei processi produttivi che hanno contribuito alla crescita costante dell'azienda. Negli anni Tritogom conquista una posizione di rilievo per serietà e affidabilità. Su una superficie attuale di 24.000m² può lavorare annualmente 50.000t di PFU, produce granuli e polverini di diverse dimensioni, certificati, con sistema di tracciamento e controlli settimanali che assicurano severi requisiti di qualità. I nostri materiali sono stati utilizzati in importanti progetti nazionali ed internazionali tra cui la realizzazione di blocchi da 1m³ per ammortizzare le vibrazioni che causavano gravissimi problemi ai sistemi informatici delle aziende produttive collocate ai lati della linea ferroviaria alta velocità a Taiwan. In campo nazionale i nostri polverini e granulati sono stati utilizzati per l'intenso di campi di calcio in erba artificiale, per piste di atletica, per piastre antishock in parchi gioco. Info: www.tritogom.com



Tritogom

La strada migliore per garantire un nuovo futuro ai pneumatici fuori uso